

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1975
«Tirocinio pratico ospedaliero dei sanitari e modalità di svolgimento».

(G.U. 3 novembre 1975, n. 291)

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
visti in particolare gli articoli 1, 9, 10, 12 e 26 della legge stessa, concernenti il tirocinio pratico dei sanitari e le modalità dello svolgimento;

considerata la necessità di indicare gli ospedali riconosciuti idonei, ai sensi dell'art. 11 della predetta legge;

considerata, altresì, la necessità di stabilire le modalità di ammissione al tirocinio nonché quelle relative allo svolgimento del tirocinio stesso;

sentite le regioni;

Decreta:

Art. 1. — Ai fini dello svolgimento del tirocinio sono riconosciuti idonei tutti gli ospedali provinciali e regionali, quelli clinicizzati dipendenti da enti ospedalieri, gli ospedali appartenenti agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico ed agli istituti ed enti di cui all'ultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (1), nonché a quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817. Gli ospedali appartenenti agli istituti di cui all'ultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (1), nonché quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, devono aver ottenuto la classifica dei loro stabilimenti in ospedali.

Sono riconosciuti idonei, altresì, gli ospedali zionali limitatamente ai servizi costituiti in divisioni e sezioni autonome, cui sia preposto un primario o un aiuto, ai sensi dell'art. 9 del decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (2). Il ministero della sanità si riserva la facoltà di escludere dal novero degli idonei tutti quegli ospedali che, previa motivata relazione delle regioni, risultino non dotati dei necessari requisiti tecnici.

Art. 2. — Gli enti interessati, con apposita deliberazione consiliare, determinano semestralmente il numero dei posti disponibili per il tirocinio nelle varie discipline e qualifiche.

Tale numero non può essere superiore alla metà della dotazione organica degli assistenti e degli aiuti della divisione o del servizio.

Il prospetto dei posti disponibili deve essere pubblicato, unitamente al bando di concorso, nel Bollettino Ufficiale della regione in cui ha sede l'ente entro il 31 ottobre ed entro il 30 aprile di ogni anno.

Il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione, corredate dalla documentazione necessaria, scade alle ore 12 del 31 maggio 1980.

Il periodo di tirocinio ha inizio dal 1° luglio 1980 (3).

Art. 3. — Possono essere ammessi al tirocinio i sanitari che possiedono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea, abilitazione e iscrizione all'albo del rispettivo ordine professionale;

c) buona condotta morale e civile.

Non possono essere ammessi al tirocinio coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio.

Art. 4. — L'aspirante al tirocinio deve presentare domanda in carta legale, entro i termini indicati nel precedente art. 2.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

Nella domanda l'interessato deve indicare:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la data del conseguimento del diploma di laurea e di abilitazione all'esercizio professionale;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i titoli che danno diritto a riduzione della durata del tirocinio.

L'aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità e sotto pena di decadenza di non trovarsi in una delle situazioni previste dal quarto e quinto comma dell'art. 74-ter, del decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (4), così come integrato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 (5).

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della cittadinanza e della buona condotta.

Il concorrente deve unire alla domanda di partecipazione apposita certificazione da cui risulti il punteggio riportato negli esami di profitto e di laurea. Può, altresì, allegare tutti i documenti, titoli scientifici e di carriera che creda opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.

I titoli devono essere prodotti in originale o copia legale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Art. 5. — Per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria deve essere costituita un'apposita commissione.

La commissione presso gli enti ospedalieri è composta da:

1) il presidente del consiglio di amministrazione o un suo delegato;

2) il direttore amministrativo;

3) il direttore sanitario;

4) due sanitari di ruolo dell'ente designati dal consiglio dei sanitari o dal consiglio sanitario centrale.

Espleta le funzioni di segretario un funzionario dell'ente.

Analoga composizione deve avere la commissione costituita

(1) Sta in S 1.1.

(2) Sta in S 1.1.

(3) L'ultimo comma è stato così modificato dall'art. 2 del D.M. 28 ottobre 1975.

(4) Sta in questa stessa voce.

(5) Sta in questa stessa voce.

presso gli istituti ed enti di cui all'ultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (1) nonché presso quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817.

La commissione dispone complessivamente di punti 100 ripartiti nel modo seguente:

voti conseguiti negli esami di profitto	punti 40
voti conseguiti nell'esame di laurea	» 10
titoli di servizio e professionali	» 20
titoli accademici, scientifici e di studio	» 20
pubblicazioni	» 10

La commissione applica per la suddivisione dei punteggi i criteri previsti dal decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (4), e successive modifiche, nei limiti della compatibilità, per i concorsi di assistente, ispettore sanitario e farmacista.

A parità di punteggi si tiene conto dei carichi di famiglia e dell'età.

Art. 6. — L'amministrazione dell'ente dà comunicazione agli interessati dell'esito del concorso almeno dieci giorni prima della data di inizio del tirocinio.

I periodi di tirocinio hanno inizio il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Art. 7. — Il sanitario ammesso al tirocinio è sottoposto a cura dell'ente alle misure di profilassi previste dalla legge nonché a tutte le misure di medicina preventiva stabilite per il personale ospedaliero dall'art. 32 del decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (4).

Art. 8. — Agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto non incompatibili con la particolare natura degli istituti stessi.

La commissione per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria degli aspiranti al tirocinio è così composta:

- 1) un rappresentante dell'ente con funzione di presidente;
- 2) il direttore generale o amministrativo;
- 3) il direttore sanitario o altro medico dell'ente;
- 4) due sanitari di ruolo in servizio presso l'ospedale designati dagli organi di consulenza tecnica dell'ente o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione.

Un funzionario dell'ente esercita le funzioni di segretario.

Per gli istituti a carattere interregionale la determinazione dei posti disponibili, che non può superare il limite previsto dall'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148 (5), è effettuata per i singoli stabilimenti di diagnosi e cura con apposita delibera del consiglio di amministrazione.

Per ogni presidio ospedaliero deve essere indetto distinto bando di concorso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della regione nella quale è ubicato il presidio stesso.

Art. 9. — Il direttore sanitario, sentiti i primari competenti, fissa le concrete modalità per lo svolgimento del tirocinio.

L'interessato deve, all'atto di inizio del tirocinio, dichiarare, sotto la sua responsabilità e sotto pena di decadenza, che non frequenta altro ospedale per i fini previsti dal presente decreto.

Il primario discute periodicamente con i tirocinanti i problemi addestrativi e accerta il livello di pratica raggiunto. Organizza, altresì, dimostrazioni pratiche e discussioni didattiche di gruppo alle quali devono partecipare medici specialisti in varie discipline per l'illustrazione integrata dei casi clinici.

L'aiuto cura direttamente lo svolgimento da parte del tiroci-

nante dei turni predisposti e impartisce dimostrazioni pratiche secondo le indicazioni del primario.

L'assistente di guardia illustra ai tirocinanti di turno gli interventi che effettua.

L'osservanza dell'orario e dei turni viene controllata, come per il restante personale medico, da parte del direttore sanitario.

Il tirocinante segue rispettivamente l'orario degli assistenti, ispettori e farmacisti a tempo pieno. Il tirocinante medico effettua turni di guardia notturni a fianco dell'assistente ed usufruisce dei successivi periodi di riposo.

Partecipa alle attività quotidiane del reparto cui è assegnato, raccoglie le anamnesi, effettua i prelievi e, sotto il controllo degli aiuti e degli assistenti, si esercita nelle tecniche terapeutiche e semeiotiche. Egli presta servizio sia in corsia che presso gli ambulatori, incluso il pronto soccorso, medico e chirurgico, e i centri di medicina sociale, ove esistono, e partecipa alle riunioni di gruppo dei sanitari ed alle attività culturali dell'ente.

Art. 10. — Il tirocinio può essere svolto, anche presso le divisioni, sezioni e servizi dell'ospedale incluse nelle strutture dipartimentali, ove istituite, ai sensi degli articoli 10 del decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (2) e 55 della legge 18 aprile 1975, n. 148 (5).

Art. 11. — Assenze giustificate che non superino i quattro giorni non comportano riduzione dell'assegno, purché non vadano oltre i quindici giorni nell'arco complessivo del semestre di tirocinio.

Per assenze giustificate di durata superiore si procederà ad una riduzione proporzionale dell'assegno.

Art. 12. — Pur non avendo rapporto di impiego con l'ente il tirocinante è tenuto a rispettare le norme disciplinari contenute nel regolamento interno. Per eventuali inadempienze e per assenze ingiustificate, il primario e il direttore di farmacia propongono al direttore sanitario un richiamo scritto. In caso di ripetute inadempienze, i competenti organi dell'ente, sentito il parere del direttore sanitario ed ascoltato l'interessato, al quale spettano quindici giorni di tempo per predisporre le proprie giustificazioni, possono procedere alla sospensione temporanea del tirocinio, comportante automaticamente la sospensione dell'assegno.

La sospensione del tirocinio avviene automaticamente durante i periodi di detenzione, mentre non si procede a sospensione cautelare per denunce penali che non comportino mandato di cattura obbligatorio.

La sospensione del tirocinio, prodotta da qualsiasi causa, dà luogo alla perdita di validità del periodo di tirocinio già effettuato, allorché superi i cinque mesi.

Art. 13. — In caso di interruzione ingiustificata o di esito sfavorevole del tirocinio l'interessato non può essere ammesso a frequentare il tirocinio nella stessa o in altra disciplina prima di sei mesi dall'interruzione o dal compimento del tirocinio stesso.

In caso di esito favorevole l'interessato non può essere ammesso a frequentare il tirocinio in altra disciplina prima di un anno dal compimento del primo tirocinio.

L'ammissione alla frequenza di tirocinio in altra disciplina così come la ripetizione del tirocinio nella stessa disciplina non comportano la corresponsione dell'assegno di cui al successivo art. 14.

Art. 14. — Ai tirocinanti è corrisposto alla fine di ogni mese a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare iniziale attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo. Il relativo onere grava sull'ente.

È fatto divieto di corrispondere compensi o indennità a qualsiasi titolo in eccedenza a quanto previsto dal precedente comma.

Il pagamento mensile è subordinato rispettivamente ad apposita dichiarazione, circa il regolare e proficuo svolgimento del tirocinio, del direttore sanitario, del primario e del direttore di farmacia, a seconda che si tratti di tirocinante per ispettore sanitario, assistente o farmacista.

L'assegno mensile può essere corrisposto per un solo periodo di tirocinio.

Art. 15. — Al termine del tirocinio i sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso cui il tirocinante ha svolto la sua attività formulano collegialmente un giudizio complessivo di «ottimo», «sufficiente» ed «insufficiente».

Il giudizio complessivo deve essere adeguatamente motivato.

Il periodo di tirocinio non s'intende superato nel caso in cui l'interessato consegua il giudizio di «insufficiente».

Il giudizio complessivo motivato è comunicato all'interessato, e vi appone la data di comunicazione e la firma.

In caso di esito favorevole del tirocinio, il legale rappresentante dell'ente presso il quale è stato compiuto il tirocinio stesso rilasciata su carta legale un apposito certificato. Nel certificato dovranno essere cronologicamente indicati i periodi di servizio prestati nella divisione, sezioni o servizi.

Al certificato deve essere allegato il giudizio collegiale motivato di cui al secondo comma.

Art. 16. — Gli enti presso i quali è svolto il tirocinio trasmettono, entro il mese di luglio e di gennaio di ogni anno, alla regione e al ministero della sanità - direzione generale degli ospedali, l'elenco nominativo dei sanitari che hanno eseguito il tirocinio nel semestre o nell'anno precedente con l'indicazione del periodo di effettiva durata del tirocinio, dell'esito dello stesso e dell'ammontare degli emolumenti complessivamente corrisposti a ciascun tirocinante.

Art. 17. — *Norma transitoria.* — Limitatamente alla prima sessione di tirocinio, in deroga a quanto disposto dagli articoli 2 e 5 del presente decreto, i bandi devono essere pubblicati entro il 30 novembre 1975 e i termini per la presentazione delle domande scadono il 15 dicembre 1975.

La comunicazione agli interessati dell'esito del concorso deve essere fatta almeno cinque giorni prima dell'inizio del tirocinio.